

# Consiglio dell'Ordine

## ● **Attività del Consiglio dell'Ordine (estratto verbali)**

Il presente numero del Bollettino riporta l'estratto dei verbali delle sedute consiliari tenutesi dal 20.04.2004 al 26.07.2004, omesse le informazioni relative all'attività di ordinaria amministrazione, ritenendosi tale:

- l'approvazione del verbale della precedente seduta;
- la revisione delle parcelle;
- la designazione delle terne per il collaudo delle opere in c.a.;
- le disposizioni di pagamento delle spese correnti o relative ad impegni di spesa già oggetto di specifica delibera;
- l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio ex L 818/84;
- l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro.

### **RIUNIONE DI DATA 20.04.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Marco Fontana, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Giampaolo Beretta al n. 2718 d'Albo; dott. ing. Massimo Toletta al n. 2719 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2004 alle voci di spesa "Manutenzione ordinaria sede" di cui al Cap. 107 del Titolo I, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 1.010,00=
- Cap. " Manutenzione ordinaria sede" in aumento di € 1.010,00=.
- Il Consiglio aderisce alla iniziativa di SELDATI S.r.l. che si propone di organizzare un incontro informativo sugli adempimenti connessi all'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **RIUNIONE DI DATA 27.04.2004**

PRESENTI: Claudio Candioli, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Armando Dal Bosco, Marco Fontana, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Lorenzo Leonardelli al n. 2720 d'Albo; dott. ing. Luca Masini dall'Ordine di Brescia al n. 1310 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio nomina l'ing. Giovanni Montresor, Consigliere e già Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, rappresentante del nostro Ordine nella giuria giudicatrice del concorso di progettazione del "Polo accentrato degli Uffici giudiziari" in Trento.

#### **RIUNIONE DI DATA 04.05.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Andrea Antonello al n. 2721 d'Albo; dott. ing. Giulio Dapreda al n. 2722 d'Albo; dott. ing. Giorgia Gatti al n. 2723 d'Albo; dott. ing. Andrea Dalvit al n. 2724 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio aderisce alla iniziativa presentata dalla S.n.c. *Infomusic* di ing. Alessandro Tomasi che si propone di organizzare un incontro informativo in ordine agli adempimenti connessi all'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **RIUNIONE DI DATA 11.05.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Marco Fontana, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Corrado Deflorian al n. 2725 d'Albo; dott. ing. Alessandro Lunelli al n. 2726 d'Albo; dott. ing. Michele Cattoi dall'Ordine di Trieste al n. 1821 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2004 alle voci di spesa "Legali" di cui al Cap. 901 del Titolo IX, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:  
- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 180,00=  
- Cap. "Legali" in aumento di € 180,00=.

#### **RIUNIONE DI DATA 25.05.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Marco Fontana, Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Nicola Orsi al n. 2727 d'Albo; dott. ing. Alessandro Gottardi al n. 2728 d'Albo; dott. ing. Fabrizio Conforti al n. 2729 d'Albo; dott. ing. Cristina Tardivo al n. 2730 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Gilberto Barone Adesi, iscritto al n. 1049.

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2004 alle voci di spesa "Partite di giro" di cui al Cap. 1401 del Titolo XIV, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 6.000,00=
- Cap. "Partite di giro" in aumento di € 6.000,00=.
- Il Consiglio dispone di spostare il giorno di seduta settimanale dal martedì al lunedì, fermi il luogo (Sede dell'Ordine) e l'ora di convocazione (ore 19.00).

#### **RIUNIONE DI DATA 31.05.2004**

PRESENTI: Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Salvadori Patrizia al n. 2731 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Piccoli Tullio, iscritto al n. 753 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio dispone di accordare il richiesto patrocinio al Convegno "CASE ECOSOSTENIBILI", organizzato dall'ANIT e programmato in Trento con data probabile di svolgimento fissata al 28 settembre p.v..

#### **RIUNIONE DI DATA 07.06.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Claudio Candioli.

ISCRIZIONI: dott. ing. Bertamini Fabrizio al n. 2732 d'Albo; dott. ing. Franzinelli Alessio al n. 2733 d'Albo; dott. ing. Bonapace Francesco al n. 2734 d'Albo; dott. ing. Lusiani Christine al n. 2735 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Pigozzo Gianni iscritto al n. 2521 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio incarica la società Di Braidà S.a.s. – Trento del servizio di consulenza per l'adeguamento alla normativa in materia di riservatezza e sicurezza dei dati alle condizioni d'offerta protocollate sub n. 394/04.

- Il Consiglio approva il testo in bozza del concorso bandito dall'Amministrazione comunale di Terlago per la "Riqualficazione del centro storico" e segnala l'ing. Cimadom Roberto per la nomina a componente della Commissione giudicatrice. Membro supplente è designato l'ing. Antonio Armani.

- Il Consiglio aderisce alla proposta di “Europaconcorsi” che offre un servizio informativo via posta elettronica dei concorsi banditi in ambito europeo, alle condizioni d’offerta protocollate sub n. 288/04.

#### **RIUNIONE DI DATA 14.06.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Claudio Candioli, Marco Fontana, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Roberto Angeli al n. 2736 d’Albo, dott. ing. Stefano Miorelli al n. 2737 d’Albo, dott. ing. Roberto Rea al n. 2738 d’Albo.

VARIE: Il Consiglio designa l’ing. Andrea Bernardis a membro della Commissione giudicatrice del premio “Città, Architettura e Porfido”, bandito dall’Ente Sviluppo Porfido.

- Il Consiglio, preso atto che la proprietà ha presentato formale disdetta del contratto di locazione dei locali adibiti a Sede dell’Ordine, istituisce in seno al Consiglio un gruppo di lavoro costituito dagli ingegneri Decaminada, Scalet e Rivolti ai quali è affidato il compito di ricercare, valutare e proporre ipotesi di alternativa sistemazione.
- Il Presidente relaziona in merito all’ultimo incontro del “Tavolo degli appalti” tenutosi in data 8 giugno u.s..

#### **RIUNIONE DI DATA 21.06.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Walter Boller, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Claudio Candioli, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Andrea Zanetti al n. 2739 d’Albo; dott. ing. Fabrizio Ischia al n. 2740 d’Albo; dott. ing. Matteo Vicenzi al n. 2741 d’Albo; dott. ing. Lucia Mutri al n. 2742 d’Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Domenico Lemme, iscritto al n. 1873 d’Albo.

VARIE: Il Consiglio delibera di organizzare con il prof. ing. Raffaele Mauro un corso sulla “Verifica e dimensionamento delle pavimentazioni stradali”, in svolgimento programmato per il prossimo autunno.

#### **RIUNIONE DI DATA 28.06.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Walter Boller, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Lorenzo Berloff al n. 2743 d'Albo; dott. ing. Stefano Scottini al n. 2744 d'Albo; dott. ing. Gino Tomaselli al n. 2745 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Vittorio Bongiovi, già iscritto al n. 1346 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio approva il programma dei Corsi proposti da Fidia s.r.l. su "Stati limite e dinamica strutturale" e "Sistema di qualità e gestione integrata"

- Il Consiglio approva la seconda edizione dei corsi "Linux in ambito professionale" e "Reti informatiche in ambito professionale" proposti dalla Società COCLEA.

- Il Consiglio dispone l'acquisto presso la ditta INFOMUSIC S.n.c di una stampante EPSON R300 alle condizioni d'offerta protocollata sub n. 450/04.

- Il Consiglio, in attuazione del disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 626/1994, affida all'ing. Lorenzo Ballerini l'effettuazione del "Corso di formazione per lavoratori addetti al pronto soccorso" alle condizioni dell'offerta protocollata in data 17 giugno 2004 sub n. 426.

#### **RIUNIONE DI DATA 05.07.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Claudio Candioli, Marco Fontana, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Silvia Franceschi al n. 2746 d'Albo; dott. ing. Marco Ghirardello al n. 2747 d'Albo; dott. ing. Laura Cattani al n. 2748 d'Albo; dott. ing. Massimo Galli al n. 2749 d'Albo; dott. ing. Nicola Adami al n. 2750 d'Albo.

#### **RIUNIONE DI DATA 12.07.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Claudio Candioli, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Federica Della Putta al n. 2751 d'Albo; dott. ing. Stefano Nicolodi al n. 2752 d'Albo.

#### **RIUNIONE DI DATA 19.07.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Giorgio Rasera (Segretario), Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Battan Luca al n. 2753 d'Albo; Eccli Giorgio al n. 2754 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Modena Elio iscritto al n. 699 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio dispone che sia data pubblicità sul nostro sito dell'iniziativa di un viaggio culturale e di aggiornamento professionale in Berlino, programmato dall'8 al 12 ottobre 2004. Considerato che la partecipazione è limitata, saranno accolte le prime 40 domande di partecipazione presentate alla nostra Segreteria.

- Il Consiglio delibera l'effettuazione di un corso di formazione per lavoratori addetti al pronto soccorso ex art. 22 del D. Lgs. 626/94.
- Il Consiglio fissa la data dell'1 ottobre p.v. per lo svolgimento del corso "Dimensionamento e verifica della sezione stradale" che sarà tenuto dal Prof. Ing. Mauro.

### **RIUNIONE DI DATA 26.07.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Claudio Candioli, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Severino Sala al n. 2755 d'Albo; dott. ing. Marcello Bonamico al n. 2756 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Francesco Bellei, iscritto al n. 2086 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, presa visione della proposta di modifica della legge provinciale sui lavori pubblici e con specifico riferimento al punto 2 comma d) - ATTRIBUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA PROGETTAZIONI DI VARIANTI, premesso che:

1. l'attuale legge nazionale sui lavori pubblici tende con le proprie indicazioni e precisazioni alla ricerca di una sempre maggiore qualità, sia nella progettazione a base di appalto, che nella susseguente realizzazione dell'opera
2. le categorie professionali condividono pienamente il raggiungimento di questo obiettivo
3. l'art. 17, comma 14, e l'art. 27, comma 2b, della legge nazionale ribadiscono il concetto di continuità tra progettista e direttore dei lavori, pur consentendo l'eventuale suddivisione degli incarichi qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione appaltante
4. la formulazione dell'attuale proposta, pur volendo perseguire gli stessi obiettivi, si pone in antitesi con gli articoli sopra riportati, ritiene di non dividerla e ne richiede lo stralcio.

## ● Progetto “Università Apprendistato”

Nel 2002 è stato siglato un accordo tra Agenzia del Lavoro, Associazione degli Industriali della provincia di Trento, Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese della provincia di Trento e Università degli Studi di Trento, che ha permesso a circa 28 giovani di intraprendere un percorso misto di formazione in Università e di lavoro in Azienda (800 ore di lavoro e 800 ore in università), fino al conseguimento della laurea in Informatica di primo livello.

Lo stesso progetto vorrebbe essere esteso, con il prossimo anno accademico 2005/2006, anche alla Laurea in Ingegneria della Produzione industriale e alla Laurea in Ingegneria Civile - Orientamento Strutture e Infrastrutture.

Visti i nuovi profili professionali che si intendono formare, il nostro Ordine ha aderito all'iniziativa, ritenendo di massimo interesse la possibilità di offrire a un giovane in possesso di un diploma di scuola media superiore, da assumere o eventualmente anche già alle dipendenze dello studio tecnico o dell'azienda, l'acquisizione di conoscenze universitarie e competenze professionali attraverso un percorso parallelo di alternanza lavoro-studio.

### SCHEMA DEL PROGETTO

**Finalità:** *conseguimento della laurea di primo livello in Ingegneria della Produzione Industriale o in Ingegneria Civile - Orientamento Strutture e Infrastrutture, all'interno di un contratto di apprendistato.*

**Durata:** *4 anni.*

**Destinatari:** *giovani in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e di età inferiore ai 24 anni (29 anni per i dipendenti delle imprese artigiane). L'Agenzia del Lavoro pubblica un bando per la raccolta di adesioni degli apprendisti e organizza una selezione in collaborazione con l'Università.*

**Organizzazione di massima del percorso:** *di massima è previsto che l'apprendista utilizzi il suo tempo con 800 ore di lavoro in azienda e 800 ore di studio in Università, alternando i periodi in studio/azienda con periodi in Università. Tale alternanza, a seconda dei calendari accademici, può prevedere indicativamente per ogni anno 6 mesi di studio in università e 6 mesi di lavoro in azienda, oppure alternanze di 3 mesi e 3 mesi. Il periodo in azienda è finalizzato all'inserimento lavorativo e formativo complessivo, dentro al quale vengono anche sviluppati circa 1/3 degli esami del piano formativo, ossia quelli più attinenti ad una dimensione professionale. Nel periodo universitario l'apprendista frequenta i corsi previsti ed è affiancato da un tutore dell'apprendimento che lo sostiene nello sviluppo e preparazione degli esami.*

**Regole definite per il periodo universitario:** *poiché l'apprendista è un lavoratore anche durante il periodo universitario valgono le regole contrattuali: presenza obbligata, orari definiti, comunicazioni all'azienda per eventuali malattie.*

**Esami:** *indicativamente 2/3 degli esami sono sviluppati mediante la frequenza obbligatoria dei corsi presso l'Università e circa 1/3 degli esami possono essere realizzati interamente attraverso progetti di lavoro aziendali predisposti dai tutori aziendali opportunamente preparati e con il supporto di tutori accademici. Questi esami quindi non prevedono la frequenza universitaria, ma il loro sviluppo diventa parte del progetto lavorativo in cui è inserito l'apprendista in azienda. Il tutore accademico, di cui si è parlato sopra, è un docente che sostiene il tutore aziendale nello sviluppo del progetto da realizzare in azienda per l'apprendimento delle competenze d'esame,*

segue l'andamento del progetto ed eventualmente interviene con proposte o correttivi sia nei confronti del tutore sia dell'apprendista.

Per i gli esami da sostenere in Facoltà vengono offerti, parallelamente alla frequenza delle lezioni, servizi di supporto allo studio e di accompagnamento e monitoraggio degli apprendimenti, al fine di massimizzare l'efficacia delle 800 ore formative.

**Supporto alla buona riuscita del percorso in azienda:** le aziende devono nominare un tutor aziendale (come in ogni contratto di apprendistato), responsabile del percorso formativo aziendale, il quale, come detto sopra, opera in stretto collegamento con i tutori accademici. L'Agenzia del Lavoro ha previsto un percorso di almeno 32 ore di preparazione e sostegno all'attività di tutore aziendale.

### **Regole Economiche**

#### **□ Elementi contrattuali e normativi.**

Il D.L. 276 del 10 settembre 2003 consente di poter ridefinire gli elementi sia contrattuali che normativi che regolamentano l'apprendistato collegato con l'acquisizione di un titolo di studio. In particolare l'attenzione va posta l'attenzione su:

1. possibilità di ridefinizione del salario, in funzione del ruolo lavorativo e della formazione: abbassamento dagli attuali medi € 800 ad una somma che tenga conto delle 800 ore di studio fuori azienda;
2. contratto scritto di lavoro;
3. possibilità di recesso in caso di non esito positivo del percorso di laurea;
4. copertura costi dei servizi aggiuntivi per la buona riuscita degli studi da parte dell'Agenzia del Lavoro;
5. contributo all'azienda commisurato al salario ridefinito (ad oggi, a fronte di un salario di € 800 l'Agenzia del Lavoro eroga un contributo di € 4.130 annuali per ogni apprendista) e all'impegno formativo richiesto al tutore aziendale coinvolto in questo progetto.

#### **□ Tasse d'iscrizione all'università a carico dell'apprendista**

I titolari di studio tecnico/azienda interessati all'iniziativa dovranno inviare copia della scheda di “**potenziale adesione al progetto**”, qui di seguito riprodotta, via fax al n. 0461/496093 o per email all'indirizzo [adalzotto@agenzialavoro.tn.it](mailto:adalzotto@agenzialavoro.tn.it).

Al fine di una miglior conoscenza del progetto e per trasformare la “potenziale adesione” in un'adesione definitiva, l'Agenzia del Lavoro organizzerà un incontro di approfondimento con gli Studi tecnici che si saranno candidati.

Per ulteriori informazioni potete contattare la d.ssa Dal Zotto Annamaria al numero 0461/496022 o la d.ssa De Luca Marilisa al n. 0461/496044.

Scheda di potenziale adesione al progetto "Apprendistato e Laurea", da restituire, entro il 31.12.2004,

- al numero di fax 0461/496093, o  
- all'indirizzo e-mail [adalzotto@agenzia lavoro.tn.it](mailto:adalzotto@agenzia lavoro.tn.it)

**LAUREA PER LA QUALE si esprime la potenziale adesione al  
progetto:**

Ingegneria della produzione industriale       Ingegneria civile

DATI DELLO STUDIO/AZIENDA:

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

SEDE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

DATI DEL RESPONSABILE DA CONTATTARE:

NOME \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

**L'interesse è rivolto a N. \_\_\_\_\_ apprendisti da inserire nel progetto.**

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

## ● **Convenzione Ordine – Europaconcorsi**

Il nostro Ordine ha deliberato di offrire ai propri iscritti il servizio informativo denominato **Log-on**, erogato da *Europaconcorsi s.r.l.*

Log-on è:

- una struttura di banche dati correlate tra loro che informano in tempo reale su eventi e novità dello scenario architettonico internazionale;
- un servizio d'informazione, che prevede l'invio di diverse newsletters informative, tra le quali un bollettino concorsi con oltre 200 bandi integrali la settimana relativi a concorsi di progettazione, affidamenti d'incarico, project financing, ma anche offerte di lavoro e corsi di formazione professionale;
- la più aggiornata struttura internet dedicata ai risultati dei concorsi di progettazione banditi in Italia ed all'estero, completa di immagini dei progetti vincitori e link alle schede dei progettisti;
- uno strumento di informazione completamente interattivo, che oltre ad aggiornare il professionista su quanto succede nello scenario architettonico internazionale, gli consente a sua volta di comunicare verso l'esterno la propria professionalità, i propri progetti, il proprio lavoro, tramite uno spazio personale dedicato alla registrazione e alla comunicazione della propria attività professionale. Il professionista ha la possibilità di creare in completa autonomia singole schede-progetto, attraverso le quali comunicare il proprio lavoro e vederlo immediatamente pubblicato su internet, senza intermediari, senza limitazioni, senza costi aggiuntivi.

In particolare il pacchetto di servizi in abbonamento comprende:

- Bollettino Bandi: documento in formato .pdf inviato ogni lunedì mattina per posta elettronica, contenente in media un centinaio di schede su gare e concorsi di progettazione pubblicate nell'arco della settimana in Italia ed all'estero
- Servizio Bandi: invio a richiesta dei bandi integrali relativi ai procedimenti pubblicati nel Bollettino Bandi
- Preview: messaggio di posta elettronica di informazione giornaliera sui nuovi bandi pubblicati
- REC – Servizio risultati: documento quindicinale in formato .pdf con risultati ed immagini dei principali concorsi
- In-Box: rassegna stampa quotidiana delle principali notizie di architettura dalle testate on-line
- Memo: promemoria in formato .pdf, inviato ogni mercoledì, con gli eventi internazionali che si aprono o si chiudono nell'arco della settimana entrante

Registrarsi a Log-on è facile: basta compilare il form al sito

<http://www.europaconcorsi.com/logon>

I dati inseriti verranno inviati alla nostra Segreteria che, operate le opportune verifiche circa l'appartenenza all'Ordine del richiedente, provvederà ad autorizzare l'attivazione del servizio.

## ● *Commissione Ingegneria dell'Informazione*

Verbale della riunione del 9/6/2004

.....

### **1) Stato della ricerca delle Commissioni attive nei vari Ordini provinciali**

In riferimento all'impegno già formalizzato nella precedente riunione relativamente alla ricerca di contatti con Commissioni dell'Ingegneria dell'Informazione costituite presso altri Ordini, il Collega Tomaso Bertoli ha avuto risposta dalla commissione ICT dell'Ordine di Roma, che ha proposto la possibilità di collaborazione. La commissione ICT di Roma si è data l'obiettivo di "qualificare" la professione dell'Ingegnere operante nel campo dell'ICT attraverso la definizione delle "competenze" e la stesura di possibili "raccomandazioni" in tema di progettazione informatica e di linee guida per una "buona pratica professionale". In merito alle "competenze", la commissione dell'Ordine di Roma è intenzionata a redigere delle descrizioni che identifichino le figure professionali afferenti il mondo ICT, specificando quali competenze esse devono avere ed a quale livello. La stesura delle raccomandazioni tecniche per il settore ICT ha come scopo ultimo la pubblicazione di una serie di monografie tematiche dedicate a singole voci di offerta contenenti tra l'altro: la definizione e l'ambito di applicabilità dell'intervento nonché la procedura da seguire, gli elaborati necessari, i parametri per la determinazione di un prezzo "equo" per la prestazione

### **2) Risposta alla Commissione ICT dell'Ordine di Roma**

Tenendo presenti i contributi inoltrati sull'argomento via posta elettronica dai Colleghi prima della riunione, si decide di dare la disponibilità alla Commissione ICT dell'Ordine di Roma per contribuire alla redazione di un documento monografico su un determinato tema da definire. Per fare questo si propone di:

- eleggere un rappresentante interno che mantenga i contatti con la Commissione ICT dell'Ordine di Roma per le comunicazioni e l'armonizzazione dell'attività di collaborazione;
- utilizzare la mailing list e il portale collaborativo per la discussione sull'argomento e i contenuti del documento, la sua stesura e le successive revisioni. Rimane comunque ancora da decidere la forma e il contenuto della risposta ufficiale che la Commissione vuole dare ai Colleghi di Roma. Partendo da quanto messo a verbale, si propone di decidere via mailing list.

### **3) Aggiornamento sull'attività istituzionale della commissione**

In prospettiva, la Commissione si propone di impegnarsi sulla definizione e redazione di specifiche di progettazione e linee guida condivise nell'ambito ICT da poter poi proporre all'Ordine. Tale attività va ad integrarsi con quanto esposto al punto precedente in merito alla richiesta di collaborazione dell'Ordine di Roma. Si ritiene poi di primaria importanza adoperarsi per promuovere i contatti con altri Ordini, in modo da creare una rete tra le Commissioni ICT o gruppi di lavoro interni agli Ordini delle altre province. Ci si pone inoltre come obiettivo quello di pubblicare un articolo sul bollettino dell'Ordine almeno due volte l'anno, onde portare a conoscenza dei Colleghi degli altri settori l'attività della Commissione.

# Provincia Autonoma Trento

- **Condono edilizio: la Corte Costituzionale salva le norme statali ma chiede il rispetto delle competenze delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.**

Con riferimento all'oggetto il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., ha emanato la qui riprodotta nota di Prot. n. 3587/04 datata 7 luglio 2004.



## **Premessa**

*Dopo una lunga attesa dovuta all'opportunità di attendere la conclusione della tornata elettorale delle europee ed amministrative, il 28 giugno 2004 sono state finalmente depositate le sentenze della Corte costituzionale riguardanti il nuovo condono edilizio.*

*La pronuncia della Corte sulla questione del condono è contenuta in tre sentenze (numeri 196, 198 e 199 del 24 giugno 2004) ed in una ordinanza (numero 197 del 24 giugno 2004).*

*Con la sentenza n. 196 la Corte ha preso in esame i rilievi di legittimità costituzionale sollevati da otto regioni (Campania, Marche, Toscana, Emilia - Romagna, Umbria, Friuli - Venezia Giulia, Basilicata e Lazio) nei confronti dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successivamente modificato con la legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

*Con la sentenza n. 198 la Corte si è pronunciata sui ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le leggi delle regioni Toscana, Friuli - Venezia Giulia, Marche ed Emilia - Romagna con le quali è stata dichiarata l'inapplicabilità nei rispetti territori del nuovo condono edilizio.*

*La sentenza n. 199 riguarda invece il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827 con la quale è stata disposta la non ammissibilità della sanatoria prevista dal decreto-legge n. 269.*

*Infine, con l'ordinanza n. 197 la Corte, alla luce dei contenuti della sentenza n. 196, ha restituito gli atti ai giudici che hanno sollevato incidentalmente la questione di legittimità costituzionale delle norme statali (Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia - Romagna, sezione di Parma, Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte e Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona).*

## **1. I motivi di parziale illegittimità delle norme statali**

*La sentenza n. 196 costituisce il pronunciamento principale della Corte in quanto con la medesima è stata affrontata la questione di fondo e cioè quella della legittimità di una nuova reiterazione del condono.*

*Molti commentatori, proprio sulla base delle sentenze della Corte riguardanti il condono del 1995 (si vedano in particolare le sentenze n. 416 e 427 del 1995), ritenevano*

abbastanza probabile la bocciatura delle nuove norme statali. Difatti, con la citata sentenza n. 416 del 28 luglio 1995, riguardante i ricorsi proposti dalle Regioni Emilia - Romagna, Sicilia e Lombardia su diverse norme contenute nella legge 724 del 1994, fra cui quelle del condono, la Corte, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme statali, formulava alcuni principi fondamentali in merito alle condizioni di legittimità costituzionale che un provvedimento legislativo di condono edilizio deve possedere. Innanzitutto il carattere essenziale del condono deve essere quello di una "norma del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria e a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati". La riapertura dei termini del condono del 1985, per la Corte; obbediva a questi presupposti ed era comunque giustificata dalla "scarsa (o quasi nulla in talune Regioni) incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione degli Enti locali e delle Regioni" (cosa non imputabile certamente alla Provincia di Trento). Ciò nonostante la Corte aggiungeva che "Ben diversa sarebbe, invece, la situazione in caso di altra reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio. Conseguentemente differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti.. (omissis)."

Nell'affrontare la nuova normativa alla luce dei principi predetti, la Corte, con la sentenza n. 196 del 2004, ha risolto il problema in modo abbastanza sbrigativo. In particolare essa afferma che "... (omissis) questa Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione - tramite l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le molte, cfr. sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995, nonché ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del 2001 e n. 395 del 1996).

Tali affermazioni, tuttavia, non implicano l'illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte.

Piuttosto, occorre uno stretto esame di costituzionalità del testo legislativo che preveda il nuovo condono edilizio, al fine di individuare un ragionevole fondamento, nonché elementi di discontinuità rispetto ai precedenti condoni edilizi, in modo da evitare l'obiezione secondo cui si sarebbe in realtà prodotto un vero e proprio ordinamento legislativo stabile, diverso e contrapposto a quello ordinario, della cui gestione per di più sono in larga parte titolari soggetti istituzionali diversi dallo Stato.

Sotto ponendo l'art. 32 oggetto del presente giudizio all'esame se sussista una giustificazione del condono, rileva il comma 2 di questo articolo, il quale esprime - seppure con linguaggio in parte improprio - l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (che - tra l'altro - disciplina analiticamente la vigilanza sull'attività Urbanistico - edilizia e le relative responsabilità e sanzioni), nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio. In tale particolare contesto, pur trattandosi

ovviamente di scelta nel merito opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32."

Più convincenti risultano, ad avviso di chi scrive, le argomentazioni utilizzate dalla Corte per dichiarare costituzionalmente illegittime le norme del decreto-legge n. 269 che interferiscono con le competenze regionali e comunali, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, facendo, fra l'altro, riferimento alla sentenza n. 418 del 1995 riguardante proprio la Provincia autonoma di Trento e citando quale esempio di legge regionale conforme al dettato costituzionale la legge provinciale n. 5 del 1995.

In estrema sintesi, la Corte ribadisce i seguenti principi:

- non vi è dubbio che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia "di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità";
- la normativa sul condono edilizio certamente tocca profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia e non si esaurisce in tali ambiti specifici, ma coinvolge l'intera e ben più ampia disciplina del "governo del territorio" attribuita alla potestà concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117 Cost.;
- il nuovo art. 118 Cost., in virtù del principio di sussidiarietà, attribuisce ai Comuni le funzioni di gestione amministrativa. A sua volta, il quarto comma del nuovo art. 119 Cost. afferma che le normali entrate dei Comuni devono consentire "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". Risulta evidente quindi l'inammissibilità di una legislazione statale che determini anche la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento ai Comuni;
- ciò implica necessariamente che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici), solo alcuni limitati contenuti di principio (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili), possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, mentre per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo;
- per le Regioni a statuto speciale lo spazio di intervento appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della "materia penale" (comprensivo delle connesse fasi procedurali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di "grande riforma" (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), come affermato con sentenza n. 418 del 1995 riguardante le competenze della Provincia autonoma di Trento. La legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 è presa ad esempio come disciplina rispettosa del dettato costituzionale in quanto ha tradotto nella peculiare realtà territoriale della nostra provincia quella che è una più generale caratteristica della legislazione sul condono, nella quale normalmente quest'ultimo ha effetti sia sul piano penale che sul piano delle sanzioni amministrative, ma che non esclude la possibilità che le procedure finalizzate al conseguimento dell'esenzione dalla punibilità penale si applichino ad un maggior numero di opere edilizie abusive rispetto a quelle per le quali operano gli effetti estintivi degli illeciti amministrativi (ipotesi prevista anche dagli articoli 38 e 39 della legge n. 47 del 1985).

Per i motivi sinteticamente elencati in precedenza la Corte ha ritenuto pertanto di dover

*provvedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo parziale delle norme statali, "limitandola a quelle disposizioni del testo legislativo che, in contraddizione con gli stessi enunciati dell'art. 32 (il comma 3 afferma che "le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali ", mentre il comma 4 stabilisce che "sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano "), escludono il legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad esso spettano, sulla base delle disposizioni costituzionali e statutarie. "*

*In particolare sono state dichiarare illegittime le seguenti disposizioni:*

- il comma 14 dell' art. 32 nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi anche ad opere realizzate su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale;*
- il comma 25 dell' art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione;*
- il comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all' Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003 nonché in quanto il termine di sessanta giorni previsto per l'emanazione della legge regionale di cui alla lettera b) risulta del tutto insufficiente;*
- il comma 33 in quanto ha previsto un termine del tutto insufficiente (sessanta giorni), rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, entro il quale le Regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo;*
- il comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre il termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta;*
- il comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione del contributo di concessione, nonché le relative modalità di versamento.*

## **2. La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi regionali che impediscono l'applicazione delle norme statali**

*Di particolare interesse risultano anche le motivazioni della sentenza n. 198 con la quale la Corte ha annullato le leggi delle regioni Toscana, Friuli - Venezia Giulia, Marche ed Emilia - Romagna con le quali è stata dichiarata l'inapplicabilità nei rispettivi territori del nuovo condono edilizio.*

*Fra i motivi di illegittimità delle predette leggi regionali invocati dall'Avvocatura dello Stato, la Corte ha preso in considerazione quelli concernenti la violazione dell'art. 5 Cost. e dell'art. 127, secondo comma, Cost. ritenendoli fondati.*

*La Corte infatti sottolinea che il nuovo Titolo V della Costituzione, così come le corrispondenti disposizioni degli statuti speciali, "presuppongono che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, nel quale certo non si esclude l'esistenza di una possibile dialettica fra i diversi livelli legislativi, anche con la eventualità di parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali, che possono trovare soluzione mediante il promuovimento della questione di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte,*

secondo le scelte affidate alla discrezionalità degli organi politici statali e regionali.".

Per la Corte, infatti, è implicitamente escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la propria potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, anziché agire in giudizio ai sensi dell'art. 127 Cost.. Dunque né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge.

Anche in questo caso, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, la Corte cita il precedente riguardante la Provincia autonoma di Trento, sottolineando che anche le regioni a statuto speciale devono rispettare la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione, i relativi termini di versamento, ed in genere le relative articolazioni procedurali ed organizzative, mentre possono disciplinare diversamente la sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio (al pari delle Regioni ad autonomia ordinaria) ed eventualmente subordinarla anche al rispetto dei vincoli previsti da proprie specifiche normative, secondo quanto la Corte aveva già affermato nella sentenza n. 418 del 1995, relativa appunto alla Provincia autonoma di Trento.

### **3. Gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina della legge provinciale n. 3 del 2004**

Dall'analisi dei contenuti delle due sentenze principali, la n. 196 e la n. 198, emerge chiaramente la piena coerenza della legge provinciale 8 marzo 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio») con i principi affermati dalla Corte Costituzionale. Non a caso la Corte ha citato più volte la precedente legge provinciale n. 5 del 1995 alla quale si ispira, nell'impianto generale, l'attuale legge n. 3 del 2004.

Se quindi nell'immediato non si pongono dei problemi di adeguamento della legge provinciale alle sentenze della Corte Costituzionale, sarà tuttavia necessario attendere i contenuti delle modifiche che lo Stato è tenuto ad emanare a breve per recepire i rilievi della Corte per verificare se si dovrà provvedere anche a qualche modifica delle norme provinciali, tenuto conto che il fondamento della legge provinciale è comunque costituito dalle norme statali.

Certo è che il legislatore statale per ottemperare alla sentenza n. 196, anche su espressa indicazione della Corte, dovrà necessariamente provvedere alle seguenti modifiche:

- espressa previsione della possibilità da parte delle regioni di disciplinare le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio;
- individuazione di un nuovo termine congruo (e comunque superiore a sessanta giorni) entro il quale le regioni potranno provvedere ad emanare una propria disciplina di recepimento del condono;
- ridefinizione di tutti i termini previsti per la presentazione delle domande ed il pagamento dell'oblazione, che tenga conto della necessità della previa approvazione delle leggi regionali;
- applicazione integrale delle norme statali nel caso in cui le regioni non emanino una propria disciplina entro il termine (congruo) stabilito dallo Stato.

*E' evidente quindi che l'indispensabile proroga dei termini di cui sopra si rifletterà sulla disciplina provinciale, anche se non richiede, per questo solo aspetto, una modifica testuale, dato che, in previsione di inevitabili proroghe dei termini da parte dello Stato, l'articolo 1, comma 5, lettera a), della L.P. n. 3 del 2004 ha previsto espressamente un adeguamento automatico dei termini provinciali rispetto a quelli statali. Tenendo conto che il nuovo termine per la presentazione delle domande presuppone la fissazione di un termine per l'emanazione delle leggi regionali, il nuovo termine non potrà scadere prima del mese di dicembre di quest'anno.*

*Eventuali modifiche alla disciplina provinciale potrebbero tuttavia rendersi necessarie nel caso in cui lo Stato, oltre a recepire i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale, provvedesse, come è auspicabile, ad apportare ulteriori modifiche al testo vigente intese a risolvere i numerosi problemi interpretativi rimasti attualmente irrisolti anche per la mancata emanazione, sino ad ora, di una circolare esplicativa da parte dei Ministeri competenti. E' il caso, ad esempio, delle condizioni previste per la sanatoria delle opere abusive realizzate anche in violazione di vincoli, di particolare interesse per la Provincia vista l'estensione che essi hanno nel territorio provinciale, tenuto conto della formulazione a dir poco "infelice" degli attuali commi 26 e 27 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.*

\*\*\*\*\*

*In conclusione, questo Ufficio intende ribadire l'opportunità di mantenere una linea di prudenza nel fornire indicazioni a chi intende avvalersi del condono, suggerendo agli interessati di attendere ancora gli sviluppi della situazione, considerato che vi sarà sicuramente un notevole allungamento dei termini per la presentazione delle domande al fine di consentire l'emanazione dei provvedimenti legislativi statali e regionali e che prima di tale nuova scadenza i Ministeri competenti dovranno emanare una circolare interpretativa sia sulle norme già vigenti che su quelle nuove di adeguamento alla pronuncia della Corte Costituzionale.*



● ***Criteri, modalità e procedimenti per autorizzare la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole di interesse primario, ai sensi dell'articolo 19 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale***.

Con riferimento all'oggetto, l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente e l'Assessore all'Agricoltura, Commercio e Turismo hanno emanato la qui riprodotta nota congiunta datata 30 giugno 2004.



*Con la presente si informa che, in data 23 aprile 2004, la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n 895, in corso di pubblicazione, avente ad oggetto "Legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale). Fissazione dei criteri, delle modalità e dei procedimenti per autorizzare la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole di interesse primario, ai sensi dell'articolo 19 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale."*

*Nel richiamare l'esigenza di una puntuale applicazione del provvedimento citato, il cui contenuto appare chiaro ed esaustivo, si ricordano in sintesi le principali novità introdotte:*

- spetta ai comuni verificare, ai fini del rilascio della concessione per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di interesse primario, la sussistenza dei criteri di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti e alle infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche previsti dalla deliberazione, nonché attenersi alle modalità e ai procedimenti ivi individuati;*
- in via generale, sono ritenuti casi di eccezionalità, stretta connessione e di inderogabile esigenza quelle situazioni ove sussistano dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata ed i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera nei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'operatore agricolo;*
- i richiedenti la concessione devono risultare iscritti alla sezione I<sup>a</sup> dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (L.P. 4 settembre 2000, n. 11) senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni;*
- nel caso di impresa agricola individuale, l'abitazione sarà destinata ad ospitare l'imprenditore e il suo nucleo familiare; nel caso di impresa agricola societaria, l'alloggio dovrà ospitare il responsabile della conduzione dell'attività agricola, ovvero il custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali e il suo nucleo familiare;*
- nel triennio antecedente alla presentazione della domanda il soggetto richiedente e nel caso di società di persone anche tutti i soci della medesima società, non devono risultare titolari o contitolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del Comune interessato o dei comuni limitrofi. La delibera fissa inoltre le condizioni per le quali l'alloggio non viene considerato idoneo;*
- rientrano nelle situazioni di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza le imprese zootecniche, viti - enologiche, florovivaistiche frutticole, di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole, ittiche, quelle ad indirizzo misto, nonché le imprese agrituristiche, che svolgano attività produttive agricole o connesse con le caratteristiche, i vincoli e le condizioni previste per ciascuna tipologia dagli articoli da 5,6, 7, 8, 9, 10 e 11, ai quali si rinvia per un maggiore dettaglio.*

*Ai fini del rilascio della concessione edilizia gli interessati dovranno presentare al comune territorialmente competente, oltre alla documentazione già prevista in materia di concessioni, quella prevista dall'art. 12 della deliberazione in oggetto: spetterà quindi al Comune accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla ricordata determinazione, anche avvalendosi, per quanto riguarda l'accertamento dell'iscrizione dei soggetti richiedenti alla sez. I dell' Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) nonché della sussistenza dei requisiti specifici previsti per singola tipologia d'impresa con riferimento alle superfici coltivate, alla consistenza degli allevamenti e delle produzioni, dei dati disponibili presso gli Uffici agricoli periferici di zona.*

*Si informa inoltre che, con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale ha ritenuto di escludere dall'applicazione dei nuovi criteri le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuove abitazioni presentate da imprenditori agricoli, già in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Conferenza di servizi e che avessero presentato, prima dell'entrata in vigore della L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale), regolare domanda di concessione ad edificare.*

